

TRIBUNALE DI RAGUSA
- SEZIONE LAVORO-
RICORSO PER RIASSUNZIONE DI CAUSA ex art. 700 c.p.c.
AVANTI AL GIUDICE DICHIARATO COMPETENTE

Nell'interesse della **Sig.ra Novara Filomena**, C.F. NVRFMN69A43F061D, nata a Mazara del Vallo ivi residente rappresentata e difesa giusta procura allegata al presente atto dall'Avv. Calogero Crocchiolo, del Foro di Marsala, (C.F.:CRCCGR78C08F061S), P.E.C.: avv.crocchiolo@pec.it, Fax: 0923-944463 con studio in Mazara del Vallo nella Piazza Madonna del Paradiso, 144, ed elettivamente domiciliata in Corso Umberto I, 92, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Cassarino, Fax 0932 1841188, p.ec.: giorgiocassarino@pec.it, presso i quali si desidera voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni da parte della Cancelleria al numero di fax o all'indirizzo di posta certificata,

-ricorrente-

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore domiciliato nella sede di Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** in persona del Dirigente pro tempore, sede via S. Lorenzo 312D - 90146 Palermo
- **Ufficio XI – Ambito territoriale per la provincia di Trapani** in persona del Dirigente pro tempore sede via Castellammare 14 - 91100 Trapani,
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore domiciliato per legge, ai fini del presente giudizio, presso gli uffici dell'**Avvocatura Distrettuale dello Stato** di Catania, con sede nella via Vecchia Ognina, 149 - 95127, Catania;

-resistenti-

PREMESSO CHE

- la ricorrente sig.ra Novara Filomena a seguito di presentazione di apposita domanda di trasferimento veniva inizialmente assegnata, in via definitiva, presso l'Istituto I.S.S. "R. D'Altavilla – V. Accardi" di Mazara del Vallo;
- successivamente veniva invece revocato il suddetto decreto di trasferimento e adducendo motivazioni di dubbia legittimità, il MIUR, per mano dell'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – ambito territoriale di Trapani disponeva la riassegnazione della docente Novara presso l'Istituto Statale d'istruzione superiore "Giosuè Carducci" di Comiso (Ragusa), ragione per cui, in data 21.11.2017, la sig.ra Novara Filomena, per il tramite dello scrivente

procuratore, proponeva e depositava in via telematica avanti al Tribunale di Marsala – Sezione lavoro – ricorso ex art. 700 c.p.c. (all.1), che si trascrive integralmente di seguito:

TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
Ricorso per provvedimento d’urgenza
ex art. 700 c.p.c. e art. 18 L. n. 300/1970 e s.m.i

Della **Sig.ra Novara Filomena**, C.F. NVRFMN69A43F061D, nata a Mazara del Vallo ivi residente rappresentata e difesa giusta procura speciale allegata al presente atto dall’Avv. Calogero Crocchiolo, del Foro di Marsala, (C.F.:CRCCGR78C08F061S), P.E.C.: avv.crocchiolo@pec.it, Fax:0923-944463 presso il cui studio in Mazara del Vallo alla via Roma n. 18/A è elettivamente domiciliata per tutti gli effetti di legge, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo pec,

- Ricorrente –

Contro

Il **M.I.U.R.** - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), sede Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - **l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** in persona del Dirigente pro tempore, sede via S. Lorenzo 312D - 90146 Palermo - **Ufficio XI – Ambito territoriale per la provincia di Trapani** in persona del Dirigente pro tempore sede via Castellammare 14 - 91100 Trapani,

- Resistente –

FATTO

La ricorrente è stata assunta, giusto contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 01.09.2010 (All.E), quale docente per attività di sostegno nell’area tecnico-professionale-artistica, con assegnazione provvisoria, anno scolastico 2010/11, presso l’Istituto Q. Sella di Biella (BITF01000Q), scuola secondaria superiore, con compiti e mansioni attribuite dal C.C.N.L.

L’insegnante dopo aver prestato servizio presso la suddetta destinazione, ed essere stata assunta di ruolo, ha altresì’ prestato attività lavorativa presso l’Istituto “Giosuè Carducci” di Ragusa. Successivamente l’odierna ricorrente presentava, per l’anno scolastico 2017/18, domanda di mobilità territoriale istituita e regolamentata dall’O.M. 241 del 8/4/2016 e dal CCNI di pari data, atti segnati dalle novità introdotte dalla L. 107/2015. (All.N) In seno alla domanda di mobilità interprovinciale, la ricorrente ha indicato quale Ambiti territoriali di preferenza quelli della provincia di Trapani, e, specificamente per le esigenze di assistenza della di lei madre, istituti scolastici siti nel Comune di Mazara del Vallo dichiarando altresì, di voler fruire della

precedenza di cui all'art.13 c. 1 punto IV del C.C.N.I. nelle operazioni di mobilità prevista dall'art.33 co.5, 6, 7 della legge 104/92, in quanto la di lei madre è portatrice di handicap in stato di gravità ai sensi e per gli effetti della L.104/92, art. 3, comma 3.

Sennonché, in sede di valutazione della domanda di trasferimento, l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – ambito territoriale di Trapani, dapprima ha disposto, accogliendo la domanda, il trasferimento presso l'istituto I.S.S. “R. D'Altavilla – V. Accardi” di Mazara del Vallo (All.F), mentre, successivamente, senza notifica alcuna, ha ritenuto, ***illegittimamente e grossolanamente***, di non attribuire per la mobilità interprovinciale la precedenza prevista dalla legge 104/92 agli artt. 21 e 33, sulla scorta delle illegittime previsioni di cui al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, provvedendo a revocare il precedente “riconosciuto e legittimo” trasferimento.(All. G)

A tal proposito per esigenze di completezza espositiva risulta non di secondaria rilevanza porre all'attenzione dell'Ill.mo Decidente che di tale provvedimento di revoca la sig.ra Novara ne ha avuto conoscenza, con viva sorpresa e incredulità, solo attraverso la consultazione telematica del portale U.S.R. Sicilia. Tutto ciò ha di certo determinato una molteplicità di disagi nella vita familiare e sociale della sig.ra Novara Filomena tanto più alla luce dell'esito della domanda di trasferimento, visto che, in prima istanza l'Ufficio scolastico territorialmente competente le aveva assegnato, come in narrativa, la sede di lavoro più vicina (ai sensi del comma V dell'art. 33 L.104/92), ovvero in seno al Comune di Mazara del Vallo. Successivamente, invece, adducendo un presunto errore materiale, l'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – ambito territoriale di Trapani affermava che alla sig.ra Novara era stata convalidata al punto 27 la precedenza prevista dal C.C.N.I. non spettante decretando illegittimamente la revoca del suo trasferimento, con significative ripercussioni morali e materiali nella vita dell'odierna ricorrente nonché la determinazione di un danno irreparabile stante l'allontanamento dal genitore che necessita di cure e assistenza oltre che dai propri figli.

Alla luce di tale illegittima ed arbitraria decisione assunta dall'odierno resistente, la sig.ra Novara Filomena, ritenendosi lesa, incoava giudizio di urgenza dinanzi l'intestata Autorità Giudiziaria, per ivi sentire accogliere le proprie legittime ragioni.

DIRITTO

Preliminarmente risulta pacifico che la ricorrente si trovi nelle condizioni di salute indicate dall'art. 21 l.n.104/92, attesa la documentazione allegata e attestante lo status di handicap grave della propria madre con lei convivente. (All. A e C)

Questa difesa, ritiene, pertanto, che non trovi giustificazione la scelta operata dall'ambito nazionale di non riconoscere il diritto di precedenza della ricorrente, ed infatti l'art. 13 del C.C.N.I. nel disciplinare le cause che danno diritto di precedenza nella scelta della sede a favore dei figli referenti unici che assistono un genitore disabile prevede, arbitrariamente ed in sfregio alla norma di Legge, che la precedenza viene riconosciuta “ ... *esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità*”

Da ciò ne consegue che, nelle operazioni di mobilità interprovinciale, la disciplina pattizia, applicata anche nella mobilità per l'anno scolastico 2017/18, non prevede, come del resto quella riferentesi all'anno passato, il diritto di precedenza per il figlio/a che assiste il genitore disabile. Questa difesa ritiene di aderire all'interpretazione data dalla giurisprudenza di merito in relazione ai rapporti tra l'art. 33 comma 5, l.n.104/92, come modificato dalla l.n. 53/00, e, successivamente, dall' articolo 24, comma 1, lettera b), della legge n. 183110, e la disciplina pattizia sopra riportata.

L'art. 33 *testè* citato prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il terzo grado (...) *"ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*.

Ancora, l'art. 601 d.l.vo n. 297/94 - T.U. in materia di istruzione - stabilisce che *"gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico"* (co. 1) e che *"le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"* (co. 2)

Tra l'altro la Corte Costituzionale ha chiarito che la L. 104/92 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata".

Fatte queste doverose premesse deve disattendersi l'orientamento giurisprudenziale, ormai minoritario, secondo cui il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/92, anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della l.n. 53 del 2000, in favore del familiare che assista con continuità un parente handicappato, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all'atto cioè dell'assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento), ritenendosi, pertanto, di aderire al più recente indirizzo che estende il beneficio

in parola anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (cfr. Cass., n. 28320/13).

Deve ritenersi, pertanto, che la richiesta avanzata dall'odierna ricorrente, con istanza di mobilità interprovinciale Ambito Sicilia per l'a.s. 2017/2018, con diritto di precedenza *ex* art. 33 1. 104/92 (risultando documentato essere la madre con lei convivente e residente in Mazara del Vallo) portatrice di stato di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, 1.104/92, appare fondata. Altra questione di evidente contrarietà ed illegittimità delle norme contrattuali o pattizie (C.C.N.I.), in materia di trasferimenti e mobilità, rispetto alle norme imperative della L.104/92 è certamente rinvenibile nell'art. 13 del suddetto C.C.N.I. 2016/17.

Infatti, mentre nell'alveo dei trasferimenti provinciali le precedenze di cui alla L.104/92 sono riconosciute anche ai figli referenti unici che assistono un genitore con handicap in situazione di gravità, nei trasferimenti interprovinciali le suddette precedenze, inspiegabilmente non sono previste, se non limitatamente alle assegnazioni provvisorie.

Tale trattamento contrattuale non può non apparire in palese contrasto con le norme di Legge oltre che evidentemente pregiudizievole per alcune categorie protette.

In definitiva Ministero e Sindacato attraverso la disciplina pattizia (il C.C.N.I.) sostengono che i genitori e i coniugi di persone disabili con handicap grave hanno diritto di precedenza anche nei trasferimenti interprovinciali, vale a dire per gli spostamenti di carattere definitivo, mentre ai figli che prestano medesima assistenza non è del tutto negato il suddetto diritto ma è inspiegabilmente limitato ai soli spostamenti temporanei della mobilità ovvero le assegnazioni provvisorie venendo meno ai dettami e alle previsioni della Legge.

Risulta, pertanto, priva di fondatezza tale palese disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, come l'odierna ricorrente, partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria.

La natura di norma imperativa della L. 104/92 è comunque evincibile dalla *ratio legis* di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata" ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e

patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. È ormai orientamento consolidato quello espresso e cristallizzato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno statuito: *"La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità"* e la ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. (Ordinanza Corte Cost. n. 325 del 1996).

Per tutte le suesposte argomentazioni è indubbio ormai ritenere che il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33, comma quinto, della legge n. 104/92 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisca norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.p.c..

In definitiva deve concludersi che la ricorrente sig.ra Novara Filomena, trovandosi nelle condizioni di precedenza di cui alla domanda di trasferimento, previste, disciplinate, e, regolate puntualmente dalla Legge 104/92, presentava tutti i requisiti al fine di configurare il pieno diritto a vedersi riconosciuto il trasferimento presso il Comune di Mazara del Vallo così come del resto aveva ottenuto inizialmente dall'amministrazione scolastica la quale, poi, irragionevolmente e illegittimamente lo ha revocato.

Ad ulteriore sostegno delle odierne tesi difensive soccorrono taluni precedenti giurisdizionali che hanno dichiarato la soccombenza delle norme contrattuali rispetto ai precetti legislativamente posti dalla L.104/92.

Infatti, dopo la declaratoria di nullità del CCNI dell'8.04.2016, laddove non prevedeva la precedenza assoluta in favore dei genitori di figli disabili gravi (a prescindere dalla fase di mobilità cui si partecipa), sancita dal Tribunale di Genova, questa volta il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ne ha dichiarato la nullità nella parte in cui non riconosce la precedenza nei trasferimenti interprovinciali in favore dei figli che assistono un genitore disabile grave.

Il caso deciso dal Giudice del lavoro di Barcellona PG riguarda un docente, referente unico per l'assistenza alla madre disabile grave, che nella domanda di mobilità aveva dichiarato di voler fruire della precedenza prevista dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.

A fronte del diniego al riconoscimento della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, tenuto conto che l'art. 13 del CCNI dell'8 aprile 2016 riconosce la precedenza nei trasferimenti solo ai genitori, ai tutori e ai coniugi obbligati all'assistenza del disabile in situazione di gravità, mentre per il figlio che assiste il genitore con disabilità grave riconosce il diritto di fruire della precedenza tra province diverse "esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria" il docente si rivolgeva al Giudice del lavoro.

Accogliendo le tesi difensive del ricorrente, il Tribunale siciliano ha rilevato la nullità del citato art.13 del CCNI per violazione della norma speciale di cui all'art. 601 del T.U. sulla scuola (D.Lgs. n. 244/1997), la quale prevede che gli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 comportano la precedenza anche in sede di mobilità, con il conseguente riconoscimento in favore del docente della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.

Il Giudice del Lavoro di Messina con ordinanza 24/20017 del 7.8.017 ha disposto che *"la clausola pattizia..., nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso "ove possibile" contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato"* (All.H)

Ancora, in analoghe fattispecie a quella che ci occupa, sono di recentissima statuizione n.3 ordinanze assunte in data 14.9.2017 dal Tribunale del Lavoro di Roma, a scioglimento della riserva nell'alveo di procedimenti di urgenza in materia di mobilità interprovinciale di tre docenti, figlie e nuore referenti unici per l'assistenza del disabile ex art. 3, comma 3 della L.104/92, a cui era stato negato il diritto di precedenza in violazione alle norme della L.104/92. (All.M)

Anche Il Tribunale di Ravenna con provvedimento del 12.9.017 ha statuito che il contratto collettivo sui trasferimenti interprovinciali è illegittimo nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza anche nei confronti del figlio referente unico.

In sintesi il Giudice del Lavoro di Ravenna ha concluso affermando che *“la scelta di limitare l’operatività della L. 104 alle sole mobilità provinciali non ha alcun fondamento logico e giuridico ed è in contrasto con norme primarie inderogabili”*.

Prosegue affermando che *“Ciò è tanto più vero proprio nei casi in cui il “meccanismo” previsto per assicurare “comunque” la preferenza ai beneficiari della L. 104 (si tratterebbe delle assegnazioni provvisorie annuali: si sostiene a livello erariale che essendo le condizioni della L. 104 mutevoli non sarebbe giustificata un’assegnazione definitiva, bensì provvisoria, senza tuttavia considerare anche il diritto alla stabilità lavorativa ed esistenziale, che sconsiglia soluzioni “temporanee” di lunga durata) si è rivelato in realtà inconsistente, posto che la ricorrente non è riuscita a beneficiare di tale assegnazione provvisoria, nonostante fosse nelle (lo si ripete) non contestate condizioni di cui alla L. 104 e nonostante vi fossero, a livello di trasferimento interprovinciale, movimenti verso ambiti anelati dalla ricorrente.*

Per quanto attiene alla sede a cui destinare la ricorrente il Giudice del Lavoro afferma che *“dovrà farsi riferimento ad uno degli ambiti indicati dalla stessa nella domanda di mobilità, nel quale le sono stati preferiti altri docenti privi di precedenza.”*

Alla fine il giudice accoglie il ricorso e ordina al MIUR l’assegnazione alla ricorrente di un posto, nella scuola e cattedra di competenza, in uno degli ambiti della provincia prescelta dal docente in seno alla domanda, riconoscendo alla ricorrente la precedenza di cui alla L. 104 di cui in motivazione. (All.L)

Alla luce di quanto sopra non può non affermarsi che ormai l’orientamento dominante della Giurisprudenza del Lavoro, in materia di mobilità interprovinciale dei docenti, figli referenti unici del genitore che necessita di cure e assistenza continua ai sensi della L.104/92, ha sancito, ormai in modo consolidato, la prevalenza delle statuizioni dettate dalla Legge 104./92 sulle norme pattizie del C.C.N.I. che negavano illegittimamente il diritto di precedenza nell’alveo della mobilità interprovinciale alla suddetta categoria di soggetti (figli referenti unici del genitore disabile).

Sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora

Per la configurabilità del Fumus boni iuris non vi sono elementi per ritenere la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento del diritto di precedenza del ricorrente, atteso che l'amministrazione resistente non ha indicato nè la sussistenza di altri soggetti che si trovassero in una situazione da essere preferiti nè la mancanza di posti assegnabili nell'ambito territoriale dove è ricompreso il comune di residenza.

Sussiste anche il *periculum in mora* ed infatti deve, osservarsi che il tempo necessario per far valere il proprio diritto nel giudizio ordinario potrebbe frustare le aspettative della ricorrente a ottenere una tutela effettiva all'esito del giudizio, in quanto, nelle more dello stesso, l'amministrazione potrebbe destinare altri dipendenti al posto in astratto spettantegli, quali ad esempio i posti vacanti nell'ambito territoriale del comune di residenza, frustandone così il diritto a essere preferito, o in ogni caso a essere posta in comparazione, nella destinazione presso tali sedi.

Deve poi osservarsi che l'illegittimità del provvedimento di destinazione costringerebbe la ricorrente, tenuto conto anche dei due figli, oltre che della stato di handicap grave della madre con lui convivente, a vivere a distanza dalla propria famiglia con ovvie ricadute sulla organizzazione della vita familiare e del disagio che verrebbe arrecato alla famiglia stessa e al diritto di assistenza dell'anziano e malato genitore.

Deve, pertanto, accogliersi il ricorso proposto e poichè l'atto di destinazione del dipendente rientra nei poteri di organizzazione dell'amministrazione emanati al pari del privato datore di lavoro il giudice, in via d'urgenza, non deve limitarsi a disapplicare il provvedimento, ma sospenderne direttamente l'efficacia in vista del provvedimento da adottare all'esito della pronuncia definitiva, ovvero il suo annullamento.

Tutto ciò esposto la Sig.ra Novara Filomena, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro,

- Voglia **dichiarare** l'illegittimità del decreto di trasferimento del 17.08.2017 con il quale si disponeva la revoca del trasferimento presso l'istituto "R. D'Altavilla – V. Accardi" di Mazara del Vallo precedentemente assegnato;
- **dichiarare** il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 6 della L.104/92;
- per l'effetto, **dichiarare** il diritto della ricorrente al trasferimento in provincia di Trapani nella prima delle sedi disponibili tra quelle dalla stessa indicate nella domanda di trasferimento interprovinciale, con preferenza per la sede precedentemente riconosciutagli ovvero l'I.S.S. istituto "R. D'Altavilla – V. Accardi" di Mazara del Vallo e per l'effetto,
- **ordinare** al M.I.U.R. l'assegnazione alla ricorrente di un posto presso una scuola e cattedra di competenza in uno degli ambiti della provincia di Trapani, riconoscendo a precedenza di cui alla L.104/92.

Con condanna alle spese di lite ed al compenso professionale.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

- A) certificato rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Mazara del Vallo, concernente la composizione del nucleo familiare;
- B) dichiarazione reddituale dell'istante sig.ra Novara Filomena;
- C) certificazione medica attestante lo stato di handicap grave della madre Verbale L.104/92;
- D) Decreto di nomina di Amministratore di sostegno in favore della madre Asaro Grazia Maria;
- E) Contratto di lavoro;
- F) Trasferimento presso l'Istituto "R. D'Altavilla – V. Accardi" di Mazara del Vallo per l'anno scolastico 2017/18;
- G) Revoca del Trasferimento e riassegnazione presso l'Istituto "Giosuè Carducci" di Ragusa;
- H) Ordinanza Trib. Messina;
- I) Ordinanza Trib. Brindisi;
- L) Ordinanza Trib. Ravenna;
- M) Ordinanze n. 3 Trib. Roma.
- N) Domanda di Trasferimento.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è di valore indeterminabile.

Mazara del Vallo, addì 20.11.2017

Avv. Calogero Crocchiolo

***** **

Che il deposito del predetto ricorso dava luogo alla causa che veniva iscritta al numero di ruolo 2370/2017 ed assegnata al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Marsala dott. Andrea Marangoni;

- 1) successivamente, con decreto del 27.11.2017 (All.2), il Giudice dott. Andrea Marangoni fissava udienza avanti a sé per il giorno 11.01.2018 ai fini della comparizione della ricorrente e dei convenuti MIUR e articolazioni periferiche;
- 2) con comunicazione del 09.01.2018 (All.3) il Giudice del Lavoro, per motivi di ordine familiare, differiva l'udienza di prima comparizione in data 25.01.2018;

- 3) all'udienza del 25.01.2018, il Giudice ordinava alla ricorrente di notificare il ricorso, unitamente al verbale di udienza, all'avvocatura distrettuale territorialmente competente, fissando l'udienza del 1.03.2018 per la comparizione delle superiori parti del processo;
- 4) alla suddetta udienza si costituiva con memoria difensiva il MIUR, rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, il quale eccepiva l'incompetenza territoriale dell'organo giudiziario adito;
- 4) il Giudice, a seguito della discussione, si riservava, e successivamente, con ordinanza del 02.03.2018 (All.4), a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.03.2018, dichiarava la propria incompetenza territoriale, assegnando termine di un mese per riassumere la causa avanti al Giudice del Lavoro territorialmente competente, ovvero il Tribunale di Ragusa;
- 5) la ricorrente ha interesse a riassumere la causa dinnanzi al Giudice odiernamente adito, richiamando integralmente quanto esposto ed argomentato nel ricorso ex art. 700 c.p.c., sopra integralmente trascritto, promosso avanti al Tribunale di Marsala.

***** **

Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE IN RIASSUNZIONE

innanzi al Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro

contro i predetti resistenti ed i controinteressati, affinché l'Ill.mo Decidente fissi l'udienza di prima comparizione delle parti per gli incumbenti di rito e di discussione del predetto ricorso in riassunzione, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

per tutte le causali di cui al ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. , ritenuto sussistente il fumus boni juris ed il periculum in mora, ed anche inaudita altera parte,

VOGLIA L'ONOREVOLE TRIBUNALE DI RAGUSA

IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

- **dichiarare** l'illegittimità del decreto di trasferimento del 17.08.2017 con il quale si disponeva la revoca del trasferimento presso l'istituto "R. D'Altavilla – V. Accardi" di Mazara del Vallo precedentemente assegnato;
- **dichiarare** il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 6 della L.104/92;
- per l'effetto, **dichiarare** il diritto della ricorrente al trasferimento in provincia di Trapani nella prima delle sedi disponibili tra quelle dalla stessa indicate nella domanda di trasferimento interprovinciale, con preferenza per la sede precedentemente riconosciuta agli

ovvero l'I.S.S. istituto "R. D'Altavilla – V. Accardi" di Mazara del Vallo e per l'effetto,

- **ordinare** al M.I.U.R. l'assegnazione alla ricorrente di un posto presso una scuola e cattedra di competenza in uno degli ambiti della provincia di Trapani, riconoscendo la precedenza di cui alla L.104/92.

In ogni caso;

- con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.
- con richiesta di autorizzazione alla notifica dell'atto e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione anche a mezzo pec o telefax.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è di valore indeterminabile.

Ai fini del contributo unificato si precisa che il presente atto di riassunzione è esente.

In linea istruttoria, si producono:

- Fascicolo documenti ricorso ex art. 700 c.p.c. R.G. 2370/17 (Da A a N) A) certificato rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Mazara del Vallo, concernente la composizione del nucleo familiare;

B) dichiarazione reddituale dell'istante sig.ra Novara Filomena; C) certificazione medica attestante lo stato di handicap grave della madre Verbale L.104/92; D) Decreto di nomina di Amministratore di sostegno in favore della madre Asaro Grazia Maria; E) Contratto di lavoro; F) Trasferimento presso l'Istituto "R. D'Altavilla – V. Accardi" di Mazara del Vallo per l'anno scolastico 2017/18; G) Revoca del Trasferimento e riassegnazione presso l'Istituto "Giosuè Carducci" di Ragusa; H) Ordinanza Trib. Messina; I) Ordinanza Trib. Brindisi; L) Ordinanza Trib. Ravenna; M) Ordinanze n. 3 Trib. Roma; N) Domanda di Trasferimento.

all.1) ricorso ex art. 700 c.p.c.;

all.2) decreto fissazione udienza del 27.11.2017;

all.3) comunicazione differimento udienza del 09.01.2018;

all.4) ordinanza del 02.03.2018;

Mazara del Vallo, addì 28.03.2018

Avv. Calogero Crocchiolo